



**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI RIETI**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA
POTABILE ED ANTINCENDIO DELL'AGGLOMERATO
PRODUTTIVO DI RIETI - CITTADUCALE**

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64.1/11 del 06/12/2011



INDICE

PREMESSE

- ART. 1 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
- ART. 2 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
- ART. 3 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
- ART. 4 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI
- ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 6 NORME GENERALI
- ART. 7 SCARICO DELLE ACQUE
- ART. 8 DIRITTO DI RIFIUTO E DI REVOCA DELLE CONCESSIONI
- ART. 9 ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE
- ART. 10 CONCESSIONI SULLE CONDOTTE DI ADDUZIONE AI SERBATOI
- ART. 11 DOMANDA DI CONCESSIONE
- ART. 12 ONERI DI CONCESSIONE
- ART. 13 VERSAMENTI – TEMPI DI ALLACCIO
- ART. 14 SUBENTRI E VOLTURE
- ART. 15 CESSAZIONE
- ART. 16 POSA / INSTALLAZIONE CONTATORI
- ART. 17 MANUTENZIONI E SOSPENSIONE DELLA EROGAZIONE
- ART. 18 PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIO
- ART. 19 SPOSTAMENTI, VERIFICHE, MANUTENZIONI DELLE DERIVAZIONI
- ART. 20 DISTACCO DI UTENZA PER MOROSITA' – RIATTIVAZIONE
- ART. 21 CONSUMI MINIMI FATTURABILI
- ART. 22 TARIFFE – QUOTE FISSE
- ART. 23 LETTURA DEI CONTATORI – RILEVAZIONE DEI CONSUMI
- ART. 24 BOCHE DA INCENDIO
- ART. 25 FATTURAZIONE - PAGAMENTI
- ART. 26 UTILIZZO DELLE DERIVAZIONI DI UTENZA A FINI ANTINCENDIO
- ART. 27 INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE
- ART. 28 RECLAMI
- ART. 29 RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI
- ART. 30 USI SPECIALI
- ART. 31 IMPIANTI DI POMPAGGIO
- ART. 32 PERDITE - DANNI – RESPONSABILITA'
- ART. 33 VIGILANZA
- ART. 34 INFRAZIONI E SANZIONI
- ART. 35 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
- ART. 36 NORME TRANSITORIE
- ART. 37 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO



PREMESSE

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 64.1/11 del 06/12/2011 disciplina il servizio di fornitura di acqua potabile ed industriale da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, d'ora in avanti Consorzio, e regola i rapporti tecnici ed economici tra il Consorzio stesso e gli utenti.

Il servizio di distribuzione dell'acqua è costituito dalla captazione, dall'adduzione e dalla distribuzione di acqua utilizzabile a fini potabili, industriali, commerciali, domestici ed antincendio.

Per tutto quanto concerne i servizi di smaltimento delle acque reflue si fa riferimento all'apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

ART. 1 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

La proprietà, la gestione e la sorveglianza dell'acquedotto e delle reti nonché dei relativi servizi di gestione dell'Acquedotto e di distribuzione dell'acqua sono posti, ai sensi delle normative vigenti di tempo in tempo, in capo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, ed esplicitati in conformità delle norme e disposizioni del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia.

Il Consorzio per la gestione e la manutenzione può avvalersi di soggetto da esso individuato.

ART. 2 DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua è destinata agli usi potabili, industriali, commerciali ed antincendio di coloro che sono insediati nel Nucleo Industriale di Rieti ed alle zone ad esso limitrofe.

Le concessioni di cui al precedente comma, sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, a giudizio del CONSORZIO, ove ricorrano le condizioni appresso specificate, senza che ciò possa dar luogo, in qualsiasi modo, a risarcimenti per qualsiasi titolo e/o ragione.

ART. 3 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Le concessioni sono effettuate a deflusso libero misurato dal contatore e vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento e, occorrendo, di altre condizioni speciali da fissare nell'atto di concessione. Ogni prelevamento di acqua da parte degli utenti, all'infuori delle bocche di erogazione impiantate per regolari concessioni, è vietato e considerato in mala fede



anche agli effetti penali e pertanto verranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 34 del presente Regolamento. Sono ammesse concessioni a forfait, con erogazione a bocca libera solo per i sistemi antincendio alle condizioni di seguito specificate.

ART. 4 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si dividono in:

- a) ordinarie
- b) provvisorie

Entrambe vengono accordate esclusivamente sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento. Ogni prelevamento di acqua da parte dei privati all'infuori delle concessioni regolarmente autorizzate è vietato e considerato in male fede anche agli effetti penali, e daranno altresì luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 34 del presente Regolamento, restando fermo ed impregiudicato il diritto del Consorzio a vedersi riconosciuto il maggior danno subito.

Le concessioni ordinarie sono articolate sulla base delle seguenti tipologie:

- Uso domestico: appartengono a questa tipologia d'uso la concessione di acqua potabile destinata ai consumi civili delle famiglie;
- Uso industriale: appartengono a questa tipologia d'uso le concessioni di acqua potabile destinata alle attività produttive ed a quelle con esse connesse e complementari. Si indicano di seguito a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: acqua destinata ai processi produttivi, acqua destinata ai servizi igienici di fabbriche stabilimenti ecc..., acqua destinata alle mense ed alle foresterie ed altro;
- Uso commerciale: appartengono a questa tipologia d'uso le concessioni riguardanti le forniture di acqua ad esercizi pubblici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, ristoranti, trattorie, supermercati, ipermercati, media e grande distribuzione, negozi, uffici ecc ...; nonché ogni altra tipologia di attività non ricompresa tra quelle ad uso domestico ed industriale

Le concessioni provvisorie sono unicamente quelle ad uso temporaneo, finalizzate alla costruzione di opifici e comunque alla esecuzione di attività che hanno un durata predeterminata e non ripetibile, fatte salve proroghe motivate.

All'atto della domanda, il richiedente dovrà specificare il tempo di durata della concessione che non potrà essere superiore al tempo previsto per la realizzazione dei lavori/esecuzione delle attività.



ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni hanno di norma la durata annuale, salvo il caso della concessione provvisoria di cui al precedente articolo.

La disdetta della concessione dovrà essere fatta a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno.

In mancanza di disdetta la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nell'atto di concessione ed alle stesse condizioni e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta, salvo quanto previsto all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 6 NORME GENERALI

Le concessioni sono di norma fatte ai titolari della disponibilità degli stabili, siano essi proprietari che affittuari o comodatari.

Al momento della domanda di concessione il richiedente della predetta concessione deve esibire titolo di disponibilità dell'immobile.

Nel caso di stabili in condominio, la concessione deve essere fatta ad ogni singolo condomino, pertanto si prescrive che le concessioni siano tante quanti sono gli usi, gli interessati o le industrie, applicandosi a ciascuna la corrispondente tariffa.

ART. 7 SCARICO DELLE ACQUE

Ogni concessione di acqua per qualunque uso è subordinata all' accertamento da parte del Consorzio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque reflue mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dal punto di vista igienico sanitario e comunque nel rispetto del "Regolamento per l'immissione delle acque reflue nelle reti fognarie del Consorzio e per il trattamento di depurazione nell'impianto consortile", come aggiornato con Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 7/10/2004. L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi fenomeni di inquinamento dell'ambiente naturale.

ART. 8 DIRITTO DI RIFIUTO E DI REVOCA DELLE CONCESSIONI

Il Consorzio, previa istruttoria tecnica amministrativa, avrà la facoltà di accogliere o respingere la domanda di concessione, o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà del Consorzio, di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali



di riduzione della risorsa idrica, ovvero insorgessero problemi di natura ambientale. In tal caso l'utente non potrà avere nulla a pretendere a qualunque titolo e/o ragione.

Non verranno accettate domande di soggetti inadempienti a qualsiasi titolo nei confronti del Consorzio.

ART. 9 ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE

Accertata la possibilità di concedere l'allaccio alla rete idrica, il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente a ottenere l'allaccio medesimo, comprensiva delle spese per la costruzione della derivazione e delle altre somme dovute a norma dei successivi articoli.

Il Consorzio può concedere all'utente la possibilità di realizzare a propria cura e spese e con propri mezzi, sempre nel rispetto della normativa vigente, le opere di presa.

In questo caso sono posti a carico del richiedente, oltre agli oneri di istruttoria, l'importo di € 500,00 (Euro cinquecento/00) quale corrispettivo delle attività di:

- 1- Sorveglianza;
- 2- Direzione Tecnica;
- 3- Collaudo opera di presa.

ART. 10 CONCESSIONI SULLE CONDOTTE DI ADDUZIONE AI SERBATOI

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate all'alimentazione dei serbatoi. E' vietato l'attingimento dell'acqua, sotto qualsiasi forma, dagli sfiati, degli scarichi e da ogni altro organo iscritto sulle condotte adduttrici, salvo che da quelli appositamente predisposti. Le violazioni daranno luogo alla applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 34, salvo il diritto del Consorzio al riconoscimento del maggior danno.

ART. 11 DOMANDA DI CONCESSIONE

Chi intende ottenere una concessione d'acqua per uso potabile, industriale, commerciale, domestico, ad uso temporaneo e/o antincendio deve presentare domanda, su apposito modulo rilasciato dal Consorzio, contenenti le seguenti indicazioni:

- a) Cognome, nome e residenza del richiedente;
- b) titolo di disponibilità dell'immobile;
- c) l'ubicazione dell'immobile per il quale è richiesta la concessione (indirizzo e dati catastali);
- d) la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente Regolamento e l'incondizionata accettazione dello stesso;



e) eventuale concessione di derivazione per bocche antincendio da impiantarsi all'interno o all'esterno degli stabili;

f) recapiti telefonici, eventuale indirizzo mail, dati bancari per eventuale domiciliazione delle fatture sul proprio conto corrente ed indicazione del domicilio ove intende ricevere le fatture ed ogni altra comunicazione afferente il servizio se diverso da quello in cui è effettuato l'allaccio.

Il Consorzio direttamente o attraverso la società appositamente incaricata redige il preventivo dei lavori necessari per la esecuzione dell'allaccio e lo sottopone all'utente il quale dovrà sottoscriverlo in segno di accettazione.

Il preventivo verrà redatto sulla base dei prezzi indicati nel vigente prezzario regionale della Regione Lazio e/o altri prezzi pubblici di riferimento.

La esecuzione dei lavori di allaccio fino al luogo ove viene installato il contatore sono di esclusiva competenza del Consorzio e/o per esso della società incaricata, fatta salva la possibilità di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 12 ONERI DI CONCESSIONE

Sono posti a carico dell'utente che richiede la concessione, tutti gli oneri necessari all'ottenimento ed alla realizzazione della concessione medesima:

- Oneri di istruttoria fissate in € 50,00 (Euro cinquanta/00) per le utenze domestiche ed € 100,00 (Euro cento/00) per tutti gli altri usi;
- Oneri per la realizzazione dell'allaccio: quelli rivenienti da apposito preventivo di cui al precedente art. 11;
- Diritti di concessione fissati in € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per le utenze per le quali è necessario eseguire solo i lavori di installazione del contatore;
- A garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione di utenza, i richiedenti, dovranno versare al momento della stipula del contratto una anticipazione pari ad una annualità della quota fissa corrispondente al contratto stipulato ovvero presentare fidejussione bancaria a prima richiesta rilasciata da Istituto di credito di primaria importanza. Detta anticipazione sarà restituita entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata data disdetta del contratto.

ART. 13 VERSAMENTI – TEMPI DI ALLACCIO

Per ottenere la concessione il richiedente, prima della firma del contratto, dovrà provvedere al versamento, al Consorzio, delle somme richieste a norma dell' art. 12 del presente Regolamento.



Il Consorzio è tenuto ad eseguire l'allaccio dell'utenza idrica entro i tempi fissati nel preventivo, nel caso in cui occorra eseguire delle opere per consentire l'erogazione del servizio; oppure entro 5 giorni lavorativi dalla firma del contratto di concessione nel caso in cui le opere sono già realizzate ed occorre unicamente provvedere alla posa del contatore.

ART. 14 SUBENTRI E VOLTURE

E' possibile il trasferimento della concessione ad un utente diverso da quello a cui è stata rilasciata l'utenza idrica all'utente che subentra, il quale dovrà richiedere al Consorzio la voltura dell'utenza a cui deve essere allegata e se già non prodotta, domanda di cessazione da parte del precedente utente, nonché la lettura dei consumi alla data della richiesta di voltura.

Il Consorzio provvede alla fatturazione di tutto quanto dovuto dall'utente che cessa in ordine all'acqua consumata dal momento dell'ultima lettura fino alla data di cessazione ed al rimborso del canone nei tempi di cui al precedente art. 12.

L'utente che subentra è tenuto al pagamento dei diritti di voltura nella misura di seguito indicata:

- utenza domestica € 50,00
- utenza commerciale € 150,00
- utenza industriale € 100,00

Inoltre l'utente che subentra è tenuto a pagare gli oneri di istruttoria di cui all'art. 12 e ad effettuare il versamento dell'anticipazione di cui al medesimo art. 12 disciplinata nel successivo art. 22.

ART. 15 CESSAZIONE

L'utente che faccia richiesta di cessazione comunica mezzo raccomandata a/r la volontà di recedere dalla concessione di utenza idrica e richiede la lettura in contraddittorio del contatore.

Il Consorzio provvede alla fatturazione dei consumi effettuati dalla data dell'ultima lettura fino alla data di lettura in contraddittorio del contatore. In pari tempo il Consorzio provvede alla rimozione del contatore ed alla sigillatura dell'opera di presa e delle bocche antincendio ove esistenti.

ART. 16 POSA / INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

Tutte le utenze devono essere dotate di adeguati apparecchi di misura. Gli apparecchi di misura installati solo ed esclusivamente dal Consorzio o per esso da società appositamente incaricate, debbono essere posati all'interno di apposite nicchie, protette da sportello metallico con serratura e sigillati.



L'utente è tenuto a garantire sempre il libero accesso ai locali in cui vi siano impiantati gli apparecchi di misura, allo scopo di sorvegliare, verificare e constatare se gli impianti stessi rispondono al buon funzionamento ed alle norme tecniche stabilite dal Consorzio, nonché per la rilevazione periodica della lettura dei consumi pena l'applicazione del comma 4 dell'art. 33 del presente Regolamento.

Il Consorzio è tenuto ad effettuare la sostituzione del contatore, nel suo esclusivo interesse, laddove si ravvisassero difetti di funzionamento. L'utente può chiedere con oneri a proprio carico (da verificarsi al momento della richiesta) la verifica della funzionalità dell'apparecchio di misura. Spetta inoltre all'utente di proteggere dal gelo e dalle manomissioni il contatore e le parti dell'impianto ricadenti nella sua proprietà, restando egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualunque causa, imputabile all'utente.

La messa in opera del contatore dovrà risultare da verbale sottoscritto dall'utente nel quale saranno menzionati il tipo, la caratteristica, il numero di matricola dell'apparecchio ed il consumo di esso registrato.

Del pari dell'atto della rimozione e delle sostituzioni dei contatori, sono redatti verbali contenenti i dati suddetti, l'indicazione del motivo della rimozione e sostituzione ed eventuali altre irregolarità riscontrate. I verbali sono firmati dall'utente e dall'operatore incaricato dal Consorzio. In mancanza dell'utente il verbale è firmato da due testimoni.

ART. 17 MANUTENZIONI E SOSPENSIONE DELLA EROGAZIONE

La manutenzione della rete idrica costituente l'allaccio, fino al contatore è posta in capo al Consorzio.

La manutenzione dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile posto dopo il contatore è ad esclusivo carico dell'utente. Pertanto perdite d'acqua rinvenute dopo il contatore non daranno mai diritto all'utente di fare richiesta di rimborso, sgravi e quant'altro al Consorzio, il quale pertanto fatturerà sempre il quantitativo di acqua misurata dal contatore.

Al contrario la manutenzione degli impianti e delle reti diverse da quelle di cui al capoverso che precede, è posta in capo al Consorzio. Per la esecuzione delle attività di manutenzione può rendersi necessaria la sospensione della erogazione dell'acqua.

Nulla sarà dovuto dal Consorzio agli utenti per eventuali danni provocati dalla sospensione della erogazione necessaria per eseguire gli interventi di manutenzione, fermo restando l'obbligo della comunicazione da parte del Consorzio a mezzo mail nei confronti di coloro che avranno formalmente comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica; nonché attraverso comunicati



eventualmente anche a mezzo stampa. Detto obbligo tuttavia non sussiste nei casi di urgenza e/o forza maggiore.

ART. 18 PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIO

Le opere di allaccio, fino al contatore sono di proprietà del Consorzio. Resta all'utente unicamente il diritto d'uso per la concessione richiesta.

A tale fine l'utente dovrà sottoscrivere, prima della concessione, apposita dichiarazione con la quale riconosce la proprietà del Consorzio, di dette condotte.

ART. 19 SPOSTAMENTI, VERIFICHE, MANUTENZIONI DELLE DERIVAZIONI

Eventuali modifiche e spostamenti degli impianti esistenti dalla presa stradale, all'apparecchio misuratore compreso, se richiesta dall'utente, dovranno essere eseguite a cura del Consorzio ed a spese dell'utente medesimo.

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni occorrenti alla derivazione dalla presa stradale fino all'apparecchio di misura compreso, sono eseguite esclusivamente dal Consorzio, direttamente o attraverso la società incaricata della gestione. Esse sono vietate agli utenti e a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali.

L'utente è tenuto a dare immediata comunicazione al Consorzio, sotto pena di rescissione del contratto di concessione, di ogni perdita o guasto che dovesse verificarsi sulla condotta di derivazione all'interno della sua proprietà o prima dell'apparecchio misuratore.

Qualunque rifiuto, a consentire l'accesso finalizzato alle verifiche di cui al presente articolo nonché alla effettuazione della lettura dei consumi idrici, darà diritto al Consorzio di sospendere "ipso facto", la fornitura dell'acqua senza bisogno di atti di messa in mora o di pronuncia del Magistrato, salvo ogni ulteriore azione, sia in via civile che penale, dovendosi ritenere per annullato l'impegno di fornitura dell'acqua e sempre in danno dell'utente.

ART. 20 DISTACCO DI UTENZA PER MOROSITA' – RIATTIVAZIONE

L'utente è tenuto al pagamento delle fatture nel rispetto dei tempi di scadenza in esse fissato. In caso di inadempimento il Consorzio provvederà alla contestazione formale della morosità mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mail inviata a mezzo di posta elettronica certificata e con oneri a carico dell'utente stesso, attraverso la quale verrà invitato a provvedere al pagamento degli importi scaduti entro il termine essenziale di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il Consorzio provvederà ad



Resta inteso che il consumo minimo bimestrale e così quello annuale non potrà mai superare il 30% del totale dei metri cubi di acqua consumata nel medesimo periodo. Nel caso di richiesta di aumento del consumo minimo, dovrà sottoscrivere un nuovo atto di concessione e versare la differenza del canone per l'aumento nonché € 30,00 (Euro trenta/00) a titolo di spese tecnico – amministrative per variazione scheda anagrafica ed il conseguente aggiornamento del database.

ART. 22 TARIFFE – QUOTE FISSE

Gli utenti sono tenuti al pagamento dell'acqua consumata, del minimo fatturabile sulla base delle tariffe fissate dal Consorzio di tempo in tempo.

Inoltre gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa annuale come di seguito determinata:

- uso domestico € 15,00
- uso commerciale € 30,00
- uso industriale € 60,00
- uso temporaneo € 60,00

La quota fissa compensa il nolo del contatore di proprietà del Consorzio, gli oneri di fatturazione ed invio della fattura agli utenti.

La variazione delle tariffe verrà resa pubblica mediante affissione all'albo consortile, nonché attraverso la pubblicazione sul sito internet del Consorzio.

Le tariffe dovranno indicare gli importi che gli utenti sono tenuti a pagare per fascia di consumi e tipologia di utente.

ART. 23 LETTURA DEI CONTATORI – RILEVAZIONE DEI CONSUMI

Il Consorzio provvederà alla rilevazione dei consumi idrici mediante la lettura dei contatori su base quadrimestrale. Pertanto i tempi entro i quali di norma viene effettuata la rilevazione dei consumi è:

- Primo quadrimestre dal 20 di aprile al 10 maggio
- Secondo quadrimestre dal 20 agosto al 10 settembre
- Terzo quadrimestre dal 20 dicembre al 15 gennaio

Qualora attraverso la lettura si riscontri una irregolarità del funzionamento del contatore o vi sia l'impossibilità di effettuare la lettura, il consumo dell'acqua da addebitarsi all'utente per il periodo a cui la lettura è riferita, viene calcolato con il sistema pro/die sulla base dei consumi storici degli anni e/o mesi precedenti.

Nei casi di accertata manomissione del contatore il consumo viene calcolato con il metodo di cui al capoverso che precede, salvo ed impregiudicato il diritto del Consorzio ad addebitare tutti gli



oneri per il ripristino del corretto funzionamento del contatore ed a dar luogo all'azione penale ed al pagamento della penalità di cui all'art. 34.

ART. 24 BOCHE DA INCENDIO

Il Consorzio può concedere su specifica istanza, speciali derivazioni per bocche da incendio da impiantarsi all'interno o all'esterno degli stabili;

La domanda di concessione di acqua per bocche da incendio, da installare nell'interno di uno stabile deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno, approvato dai Vigili del fuoco. Il Consorzio si riserva di prescrivere eventuali modificazioni e di collaudare, al solo fine della funzionalità, le opere ultimate. Tutte le modifiche o gli ampliamenti successivi dovranno essere segnalati al Consorzio prima dell'esecuzione.

Le diramazioni per bocche da incendio saranno costruite con attacco diretto dalle condotte stradali e saranno indipendenti da qualunque derivazione. Da tali diramazioni o dalle bocche da incendio ad esse derivate, è consentito esclusivamente di attingere acqua per estinzione di incendi.

Le bocche di erogazione saranno sigillate dal Consorzio ed i sigilli potranno essere rotti e/o manomessi esclusivamente nel caso dimostrato di incendio, restando l'utente obbligato a darne comunicazione tempestiva al Consorzio che dovrà ripristinarli.

La verifica del funzionamento delle bocche da incendio, a richiesta dell'utente, dovrà essere fatta dal personale del Consorzio. Per la verifica l'utente corrisponderà la somma di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni bocca, da verificarsi.

Il Consorzio si riserva il diritto di verificare in qualunque momento le bocche da incendio e gli impianti interni agli stabili dai quali derivano.

Il canone annuo per la rete antincendio è stabilito in € 80,00 (Euro ottanta/00) che dovranno corrispondere, pro quota su ogni fattura, tutti gli utenti dotati della rete e delle bocche antincendio.

Il canone annuo per la concessione di bocche da incendio è stabilito in € 10,00 (Euro dieci/00) per ogni bocca installata sia all'interno che all'esterno degli edifici serviti.

Per ogni impianto antincendio, l'utente dovrà versare un deposito cauzionale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) ed un deposito cauzionale di € 5,00 (Euro cinque/00) per ogni bocca ovvero prestare fidejussione bancaria a prima richiesta rilasciata da Istituto di primaria importanza. Il deposito cauzionale sarà incamerato dal Consorzio a titolo di risarcimento di danni in caso di infrazione, salvo le applicazioni delle altre penalità prescritte dal presente Regolamento.



ART. 25 FATTURAZIONE - PAGAMENTI

La fatturazione agli utenti dei consumi idrici unitamente ai consumi di fognatura e depurazione, viene effettuata di norma su base quadrimestrale. Pertanto l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti tempistiche:

- Primo quadrimestre dal 20 maggio al 10 giugno
- Secondo quadrimestre dal 20 settembre al 10 ottobre
- Terzo quadrimestre dal 25 gennaio al 15 febbraio

Tuttavia è nella facoltà del Consorzio emettere fatture bimestrali a titolo di acconto, calcolati sulla base dei consumi storici, con il sistema pro/die.

Le eventuali fatture bimestrali di acconto conteranno i consumi determinati come sopra detto. In questi casi i minimi obbligatori e le quote fisse verranno riproporzionate su base bimestrale.

Gli utenti sono tenuti al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa secondo le modalità ivi indicate. Decorso inutilmente il termine del pagamento, si applicheranno gli interessi di cui al D. Lgs. 231/02 e smi.

ART. 26 UTILIZZO DELLE DERIVAZIONI DI UTENZA A FINI ANTINCENDIO

Nel caso in cui occorra per l'estinzione di incendi, il Consorzio avrà facoltà di sospendere la erogazione dell'acqua dei privati, o di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tal caso a defalcare le quantità di acqua eventualmente utilizzata per lo scopo di cui trattasi, registrata dal misuratore. In questa eventualità gli utenti non potranno rivendicare alcunché a titolo di danno.

ART. 27 INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE

Il Consorzio non assume nessuna responsabilità per eventuali interruzioni del flusso e per diminuzione di pressione nelle condutture, pur provvedendo come è possibile e con la maggiore sollecitudine a rimuovere le cause, e non è pertanto tenuto a risarcimenti di danni. La temporanea interruzione della erogazione non dispensa l'utente dal pagamento dovuto per la concessione.

ART. 28 RECLAMI

Eventuali reclami non danno diritto agli utenti di sospendere o ritardare i pagamenti.

ART. 29 RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si intendono risolte di diritto:

- a) nel caso di cessazione dell'attività o di fallimento dell'utente;



- b) nel caso di demolizione o distruzione degli immobili;
- c) per morosità dell'utente.

In tutti i casi si procederà alla rimozione del contatore

ART. 30 USI SPECIALI

Il Consorzio ove se ne manifesti la necessità potrà fare concessioni motivate di acqua per altri usi non contemplati dal presente Regolamento, con le modalità, condizioni e prezzi da stabilirsi caso per caso.

ART. 31 IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici di altezza superiore ai piani di distribuzione dell'acqua dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.

E' vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali.

I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dal Consorzio, il quale potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tali impianti.

ART. 32 PERDITE - DANNI – RESPONSABILITA'

Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotto, nè il Consorzio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni e/o perdite che comunque dagli impianti interni potessero derivare.

ART. 33 VIGILANZA

Il Consorzio avrà sempre diritto ad ispezionare a mezzo dei suoi operatori, o di soggetti da esso incaricati, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

Gli operatori, muniti di tessere di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità



dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

Dette ispezioni avranno luogo ad insindacabile iniziativa del Consorzio.

In casi di opposizione od ostacolo il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata della erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compenso od indennizzo di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Consorzio alla revoca della concessione e alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

ART. 34 INFRAZIONI E SANZIONI

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dagli operatori del Consorzio e/o dalla società incaricata della gestione, con regolare verbale, di cui una copia è consegnata all'utente.

Il contatore è affidato in custodia all'utente il quale è tenuto a preservarlo da ogni rottura e o manomissione. Ove si ravvisino rotture degli apparecchi di misura, la manomissione dei sigilli causate da colpa e/o dolo, l'utente sarà chiamato a risponderne in sede civile e penale.

Ove l'utente verifichi la rottura accidentale dell'apparecchio di misura è tenuto a darne immediata comunicazione al Consorzio e/o alla società dal medesimo incaricata della gestione del servizio idrico.

L'utente risponde civilmente e penalmente per le manomissioni della condotta e dell'apparecchio di misura, per destinazione dell'acqua ad uso diverso di quello per cui è stata concessa, senza pregiudizio della immediata chiusura della presa e della revoca della concessione e fermo restando il diritto del Consorzio alla riscossione dei canoni fino al termine della concessione e della penalità fissata in € 1.000,00 (Euro mille/00) e a vedersi riconosciuto il maggior danno subito.

Il tipo e le caratteristiche degli apparecchi di misura sono stabilite dal Consorzio in relazione alla natura delle concessioni e dal consumo minimo pagato.

Tutti gli apparecchi misuratori sono muniti di apposito sigillo apposto dal Consorzio. L'effrazione o alterazione dei sigilli o qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione, alla revoca della concessione ed all'applicazione della penalità fissata nel precedente comma del presente articolo.

È fatto inoltre espresso divieto attingere acqua dalla rete antincendio per usi diversi da quello per cui la concessione è stata rilasciata. E' altresì vietato di avvalersi delle bocche da incendio stradali



per attingere acqua per usi diversi da quelli relativi alle estinzioni di incendi pena le sanzioni di seguito specificate.

È espressamente riconosciuto dall'utente il diritto del Consorzio a verificare che sulla rete antincendio e dalle bocche antincendio non siano installate derivazioni finalizzate all'utilizzo della risorsa idrica per scopi diversi (industriali, potabili, commerciali, irrigui, di cantiere ecc...) pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell'art. 33 del presente Regolamento.

Ove il Consorzio accerti l'intervenuta manomissione della rete antincendio finalizzata all'utilizzo della risorsa idrica per scopi diversi, si darà luogo all'immediata revoca della concessione idrica; all'incasso di tutti i depositi cauzionali; all'applicazione di una penale stabilita in € 10.000,00 (Diecimila/00), fermo restando il diritto a vedersi riconosciuto il maggior danno ed alla attivazione dell'azione penale.

ART. 35 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento tutte le volte che ne ricorre la necessità ed è tenuto alla pubblicazione del Nuovo Regolamento mediante affissione all'Albo consortile ed alla pubblicazione sul proprio sito internet.

Qualora l'utente dissenta dai contenuti del nuovo regolamento, può richiedere, per iscritto, la rescissione del contratto di utenza, entro un mese dalla data di pubblicazione suddetta.

La cessazione avrà effetto a decorrere dal 1° giorno del semestre solare successivo.

Diversamente le nuove norme regolamentari si intendono accettate e applicabili di diritto.

ART. 36 NORME TRANSITORIE

Il Consorzio si riserva il diritto di eseguire il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

In caso di rifiuto da parte dell'utente si procederà alla sospensione della erogazione dell'acqua.

Il Consorzio si riserva di far svolgere alcune o tutte le attività indicate nel presente Regolamento senza che alcun utente possa eccepire.

ART. 37 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le condizioni generali di contratto formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.